

Da "ITALIA OGGI" del 9-4-2002.

Articolo di Antonio Ciccia

Per il garante Rodotà le informazioni sulla solvibilità lacunose e incomplete violano la l. 675/96

Privacy, dati su protesti da rivedere

Gli archivi privati sulle esposizioni debitorie vanno aggiornati

Data base dei protestati: occhio alla privacy.

L'archivio va aggiornato continuamente per eliminare i nomi di coloro che sono stati iscritti per errore e in maniera illegittima o per i quali, comunque, sono venuti meno i presupposti della loro segnalazione.

Altrimenti è violata la legge sulla privacy.

Questo vale non solo per l'archivio ufficiale , ma anche per tutte le banche dati parallele formate da soggetti privati, che le mettono a disposizione del pubblico.

E' quanto affermato da una pronuncia del garante della privacy, di cui ha dato notizia la newsletter dell'autorità diffusa ieri.

Il caso concreto è abbastanza emblematico.

Un soggetto ha difficoltà ad avere un prestito perché l'intermediario cui si è rivolto ha consultato un archivio privato da cui risulterebbe un protesto, del tutto assente nel bollettino ufficiale.

A ciò è seguito un comportamento ostruzionistico rispetto alla richiesta di cancellazione del dato non esatto e quindi il ricorso all'autorità presieduta da Stefano Rodotà.

Il garante ha dato ragione al cittadino stigmatizzando il comportamento della banca dati privata.

In relazione alla vicenda si devono fare alcune riflessioni.

In primo luogo il dato relativo allo svolgimento delle attività economiche gode di un particolare status nella legge sulla privacy.

Se si prende in considerazione, infatti, l'art. 12 della l. 675/96 si scopre alla lettera f) che i dati possono essere trattati senza consenso.

Ecco allora che i dati sulla solvibilità o comunque sull'affidabilità commerciale di un soggetto possono assumere la qualifica di dati relativi allo svolgimento delle attività economiche con ciò potendo disporre di una particolare disciplina, anche ai fini della comunicazione e della diffusione (art. 20 della l. 675/96).

Quindi si può fare una prima distinzione: ai fini del rispetto della legge sulla privacy la legittimazione della raccolta e della diffusione dei dati sui protesti può avere una sua collocazione nei predetti articoli 12 e 20.

Questo non implica che le banche dati possano dirsi esonerati della legge sulla privacy.

In particolare va rispettato il principio per cui i dati devono essere esatti e aggiornati e non lacunosi.

In questi casi scatta l'art. 13 della l. 675/96 che consente di attivare un ricorso amministrativo al garante (in alternativa al ricorso giurisdizionale) proprio per ottenere la rettifica l'aggiornamento e completi.

Sul punto viene una riflessione: che interesse hanno le banche dati a detenere dati inesatti, vecchi o incompleti ?

Nessuno.

Allora si potrebbe intendere che la legge sulla privacy spinge a tenere banche dati sui protesti continuamente aggiornati.

Questa fonda anche il valore commerciale della banca dati stessa: solo un archivio sicuro è ben valutato dal mercato.

In materia il garante richiama all'osservanza delle recenti novità normative per le quali anche la riservatezza dei protestati va tutelata.

In sostanza al di là della legittimità delle banche dati è necessario che venga mantenuta la correttezza delle informazioni, ma questo va anche nell'interesse di chi organizza l'archivio.

Quanto detto sopra vale non solo per gli archivi relativi ai protestati, ma anche per le cosiddette centrali rischi private e cioè gli archivi che contengono i dati relativi alle esposizioni debitorie nei confronti del sistema degli intermediari finanziari.

Pertanto coloro che, pur essendo stati protestati, abbiano sanato tempestivamente la loro posizione debitoria o abbiano dimostrato l'illegittimità o l'erroneità del provvedimento dal quale sono stati colpiti, devono essere cancellati dal registro informatico dei protesti e considerati a tutti gli effetti come mai iscritti.

Analoga procedura deve essere adottata per i soggetti riabilitati.

I dati relativi al protesto devono, quindi, essere cancellati non solo dal registro istituito dalla legge, ma da ogni banca dati parallela, anche privata, consultabile da terzi e in primo luogo dalle società che erogano finanziamenti.

Al garante non può, invece, essere chiesto il risarcimento del danno, in quanto la legge non ha attribuito all'Autorità competenze in materia.

Per la riparazione bisogna rivolgersi al giudice ordinario.

COSA DICE LA LEGGE 675/96

| | |
|--|--|
| <i>ART. 12</i> | <i>Secondo l'art. 12, lettera f) i dati relativi allo svolgimento di attività economiche possono essere trattati senza consenso.</i> |
| <i>ART. 20</i> | <i>Nella lettera b) dell'art. 20 si legge, inoltre, che è ammessa la diffusione dei dati personali da parte di privati e enti pubblici economici, se tali dati provengono da pubblici registri, elenchi atti o documenti conoscibili da chiunque.</i> |
| <i>DATI SUI PROTESTATI I</i> | <i>La disciplina degli art. 12 e 20 è estesa anche ai dati sulla solvibilità o sull'affidabilità commerciale di un soggetto, comprese le banche dati sui protesti, in quanto dati relativi allo svolgimento di attività economiche.</i> |
| <i>ART. 13</i> | <i>La legge sulla privacy tutela comunque le informazioni che confluiscono nelle banche dati: esse devono essere esatte, aggiornate e non lacunose. Inoltre, l'art. 13 consente di attivare un ricorso amministrativo al garante per ottenere la rettifica, l'aggiornamento, o la cancellazione di quei dati per cui non è più necessaria la conservazione in relazione agli scopi iniziali della loro raccolta.</i> |